

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Commissione	
92/C 282/01	ECU.....	1
92/C 282/02	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 92 e 93 del trattato CEE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni.....	2
	II Atti preparatori	
	Commissione	
92/C 282/03	Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 75/130/CEE relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti di merci combinati tra Stati membri.....	8
92/C 282/04	Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1107/70 relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile.....	10
92/C 282/05	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla realizzazione di una rete di tra- sporto combinato nella Comunità.....	12

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo (<i>segue</i>)	Pagina
	III <i>Informazioni</i>	
	Commissione	
92/C 282/06	Avviso relativo ad un'asta permanente per l'aggiudicazione delle operazioni di distillazione di mele ritirate dal mercato	17
92/C 282/07	Avviso relativo ad un'asta permanente per l'aggiudicazione delle operazioni di distillazione di mele ritirate dal mercato	17
92/C 282/08	Avviso relativo ad un'asta permanente per l'aggiudicazione delle operazioni di distillazione di mele ritirate dal mercato	17
92/C 282/09	Bando di gara parziale n. 11/92 per la vendita di alcole di origine vinica, indetta dal regolamento (CEE) n. 3777/91	18
92/C 282/10	Gruppo europeo d'interesse economico — Avvisi pubblicati a norma del regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio, del 25 luglio 1985 — Costituzione	21

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU ⁽¹⁾

29 ottobre 1992

(92/C 282/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	40,4830	Dollaro USA	1,27455
Corona danese	7,55874	Dollaro canadese	1,58261
Marco tedesco	1,96664	Yen giapponese	157,178
Dracma greca	255,051	Franco svizzero	1,75124
Peseta spagnola	139,541	Corona norvegese	8,01185
Franco francese	6,66910	Corona svedese	7,39879
Sterlina irlandese	0,747364	Marco finlandese	6,19879
Lira italiana	1682,33	Scellino austriaco	13,8391
Fiorino olandese	2,21352	Corona islandese	73,6947
Scudo portoghese	175,277	Dollaro australiano	1,83389
Sterlina inglese	0,812750	Dollaro neozelandese	2,40937

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

(¹) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 92 e 93 del trattato CEE
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(92/C 282/02)

Data di approvazione: 17. 6. 1991

Stato membro: Belgio

Aiuto n.: NN 42/91

Titolo: Fondi di partecipazione

Obiettivo: Concessione di contributi in conto interesse e di prestiti subordinati a favore di PMI e di disoccupati per permettere l'avviamento di un'attività in proprio

Base giuridica: Loi du 4 août 1978 de réorientation économique et la loi du 13 juillet 1983

Bilancio: Si calcola che l'abbuono d'interesse sui prestiti concessi nel 1990 ammonti a 53,9 milioni di franchi belgi (1,27 milioni di ecu)

Intensità dell'aiuto: 20 %-41 % al massimo a seconda del beneficiario e delle condizioni fissate per il prestito

Durata: Indeterminata

Data di approvazione: 6. 5. 1992

Stato membro: Italia

Aiuto n.: N 457-468/91, N 702-703/91

Titolo: Sovvenzioni per ripianare le perdite di gestione nel settore minerario

Obiettivo: Ripiano delle perdite di gestione delle unità minerarie che presentino piani di chiusura o di ristrutturazione finalizzati al recupero di condizioni di economicità di gestione

Base giuridica: Articolo 7.2, legge n. 221/1990

Bilancio: Circa 240 miliardi di lire (156 milioni di ecu)

Durata: 1988-1992

Condizioni: Notifica degli aiuti proposti per ripiano delle perdite nel 1992.

Data di approvazione: 2. 7. 1992

Stato membro: Francia

Aiuto n.: NN 52/92

Titolo: Prestiti agevolati all'artigianato

Obiettivo: Promozione degli investimenti nel settore dell'artigianato

Base giuridica: Décret

Bilancio: 42,5 milioni di franchi francesi all'anno (6,15 milioni di ecu)

Intensità dell'aiuto: 1,25 punti da 2 a 15 anni su un credito massimo di 200 000 franchi francesi

Durata: Indeterminata

Data di approvazione: 7. 7. 1992

Stato membro: Spagna (isole Canarie)

Aiuto n.: 259/92

Titolo: Sovvenzioni per l'ammodernamento delle strutture turistiche

Obiettivo: Investimenti a favore delle PMI operanti nel settore del turismo

Base giuridica: Proyecto de Decreto del Gobierno Canario

Bilancio: 190 milioni di pesetas (1,48 milioni di ecu) (1992) (1 ecu = 128,2 pesetas)

Intensità dell'aiuto: Massimo 30 % (lordo)

Durata: Indeterminata

Condizioni: Notifica di rifinanziamenti oltre il 1992

Data di approvazione: 13. 7. 1992

Stato membro: Spagna (isole Canarie)

Aiuto n.: 308/92

Titolo: Misure a favore delle strutture ricettive turistiche (sicurezza e protezione antincendio)

Obiettivo: Investimenti a favore delle strutture ricettive alberghiere ed extraalberghiere

Base giuridica: Proyecto de Decreto del Gobierno Canario

Bilancio: 100 milioni di pesetas (0,78 milioni di ecu) (1 ecu = 128,2 pesetas)

Intensità dell'aiuto: Massimo 30 % (lordo)

Durata: 1992

Data di approvazione: 15. 7. 1992

Stato membro: Regno Unito (South Glamorgan)

Aiuto n.: NN 68/92

Titolo: South Glamorgan County Council — Costi di gestione del Cardiff Business Technology Centre

Obiettivo: Sviluppo di nuove PMI

Base giuridica: 1989 Local Government and Housing Act

Bilancio: 560 000 ecu in 3 anni

Intensità dell'aiuto: Nessun aiuto diretto

Durata: In corso

Data di approvazione: 15. 7. 1992

Stato membro: Regno Unito (South Glamorgan)

Aiuto n.: NN 69/92

Titolo: Cardiff and Vale Enterprises

A. Espansione del servizio di consulenza di CAVE a favore delle PMI esistenti

B. Consulenza e assistenza commerciale alle PMI presso centri attrezzati, CAVE e Vale of Glamorgan

Obiettivo: Sviluppo di nuove PMI

Base giuridica: 1989 Local Government and Housing Act

Bilancio: 570 000 ecu in 3 anni; 340 000 ecu in 3 anni

Intensità dell'aiuto: Nessun aiuto finanziario diretto

Durata: In corso

Data di approvazione: 15. 7. 1992

Stato membro: Portogallo

Aiuto n.: 317/92

Titolo: Sistema di incentivi finanziari alle attività turistiche (SIFAT)

Obiettivo: Investimenti a favore delle imprese turistiche

Base giuridica: Projecto de Decreto-Lei

Bilancio: 124,8 milioni di ecu (incluso cofinanziamento FESR)

Intensità dell'aiuto: 10 %-40 % (lordo) con massimale

Durata: 1992-1993

Data di approvazione: 15. 7. 1992

Stato membro: Spagna (isole Canarie)

Aiuto n.: 325/92

Titolo: Progetti di sviluppo industriale e di ammodernamento tecnologico delle PMI

Obiettivo: Investimenti PMI

Base giuridica: Proyecto de Orden del Gobierno Canario

Bilancio: 1 031 milioni di pesetas (8 milioni di ecu) per il 1992 (1 ecu = 128,2 pesetas)

Intensità dell'aiuto: Massimo 50 % in caso di cumulo

Durata: Fino alla fine del 1993

Data di approvazione: 22. 7. 1992

Stato membro: Danimarca

Aiuto n.: N 86/92

Titolo: Regimi di aiuti danesi a favore della costruzione navale

Obiettivo: Aiuti alla costruzione navale in Danimarca

Base giuridica: Danske støtteordninger til skibsbygningsindustrien:

- a) Indeksfinansieringsordningen
- b) Apartsfinansieringsordningen
- c) Garantier for lån til bygning af mindre fragtskibe

Intensità dell'aiuto:

- a) 5,2 %-9 %
- b) 4,3 %
- c) 0

Durata: Fine 1993

Condizioni: Rispetto del massimale in caso di cumulo di a) e b)

Data di approvazione: 28. 7. 1992

Stato membro: Italia (Marche)

Aiuto n.: N 5/92

Titolo: Misure di aiuto in favore delle imprese artigiane

Obiettivo: Aiutare le imprese artigiane a sviluppare la loro presenza sul mercato e la loro efficienza; promuovere le iniziative congiunte delle imprese artigiane; garantire la realizzazione dei programmi cofinanziati dalla Comunità

Base giuridica: Proposta di legge regionale concernente «interventi per il potenziamento e lo sviluppo dell'artigianato marchigiano»

Bilancio: 26 190 000 000 di lire (\pm 17 milioni di ecu)

Intensità dell'aiuto: Abbuoni d'interesse: 9 %-13 %; sovvenzioni: intensità varia a seconda del tipo d'intervento

Durata: Dal 1991 al 1993 in base alle previsioni di bilancio attuali

Data di approvazione: 28. 7. 1992

Stato membro: Italia (Friuli-Venezia Giulia)

Aiuto n.: N 66/92

Titolo: Aiuti all'occupazione

Obiettivo: Promozione del lavoro dipendente, in cooperativa o autonomo

Base giuridica: Programma triennale 1991-1993

Bilancio:

1992: 10 miliardi di lire (6,4 milioni di ecu)

1993: 13 miliardi di lire (8,4 milioni di ecu)

Intensità dell'aiuto:

- Posto di lavoro: premio mensile massimo di 900 000 lire per la durata di due anni oppure una sovvenzione una tantum per un massimo di 9 milioni di lire
- Investimenti in cooperative o per lavoro autonomo:
 - sovvenzione massima 100 000 lire fino al 60 % dell'investimento;
 - innovazione tecnologica: prestito agevolato per un massimo di 400 milioni di lire a concorrenza del 60 % dell'investimento, rimborso decennale al tasso del 5 % annuo

Durata: Fine 1993

Data di approvazione: 28. 7. 1992

Stato membro: Spagna (Castiglia-La Mancia)

Aiuto n.: 222 e 223/92

Titolo: Aiuti alla promozione della qualità industriale

Obiettivo: Investimenti per promuovere la qualità industriale

Base giuridica: 2 proyectos de Ordenes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Bilancio: 185 milioni di pesetas (1,4 milioni di ecu)

Intensità dell'aiuto: Massimo 70 % (lordo)

Durata: 1992-1993

Data di approvazione: 31. 7. 1992

Stato membro: Portogallo

Aiuto n.: NN 31/91

Titolo: Regime della «contropartita»

Obiettivo: Risanamento banche nazionalizzate

Base giuridica: Despacho n° 1752/90 do Ministro das Finanças

Intensità dell'aiuto: Aiuto una tantum

Durata: 1990-1992

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 75/130/CEE relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti di merci combinati tra Stati membri

(92/C 282/03)

COM(92) 230 def.

(Presentata dalla Commissione il 2 luglio 1992)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75 e l'articolo 84, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che l'applicazione della direttiva 75/130/CEE⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 91/224/CEE del Consiglio⁽²⁾, ha dato risultati positivi;

considerando che i crescenti problemi relativi alla situazione delle strade, all'ambiente e alla sicurezza stradale richiedono, nel pubblico interesse, il potenziamento del trasporto combinato in alternativa al trasporto stradale;

considerando che l'attuazione del mercato interno è destinata ad aumentare i flussi di traffico, e che la Comunità deve mettere in opera i mezzi necessari a gestire al meglio le proprie risorse di trasporto nell'interesse della collettività;

considerando che il trasporto marittimo costituisce un importante strumento a favore di una politica comunitaria intermodale, e serve a realizzare gli obiettivi perseguiti dalla Comunità nel settore dei trasporti combinati;

considerando che è necessario pertanto considerare combinato anche un trasporto marittimo prolungato da altra modalità di trasporto;

considerando che questa misura non deve introdurre discriminazioni o disparità di trattamento nei confronti degli altri modi di trasporto e che occorre pertanto sottoporre i percorsi stradali associati ad un limite analogo a quello già in vigore per tali percorsi quando sono combinati al trasporto per via navigabile;

considerando che occorre pertanto modificare la direttiva 75/130/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 75/130/CEE è così modificata:

1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Ai sensi della presente direttiva, si intende per:

— "trasporti combinati": i trasporti di merci fra Stati membri per i quali il veicolo trattore, l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore (di 20 piedi e oltre) effettuano una parte del tragitto su strada e l'altra per ferrovia, per via navigabile o per mare, oppure una parte per ferrovia e l'altra per via navigabile o per mare;

— "cassa mobile": un grande recipiente destinato a contenere merci, trasportabile su strada o per ferrovia e dotato alla base di dispositivi per la movimentazione.»

(¹) GU n. L 48 del 22. 2. 1975, pag. 31.

(²) GU n. L 103 del 23. 4. 1991, pag. 1.

2) L'articolo 2 diventa articolo 3.

3) È inserito il nuovo articolo 2 seguente:

«Articolo 2

La presente direttiva si applica ai trasporti combinati definiti all'articolo 1 quando il tragitto iniziale o terminale su strada viene effettuato:

— fra il punto di carico della merce e l'appropriata stazione ferroviaria di carico più vicina per il tragitto iniziale, e fra il punto di scarico della merce e l'appropriata stazione ferroviaria di scarico più vicina per il tragitto terminale;

— oppure in un raggio non superiore a 150 km in linea d'aria dal porto fluviale di imbarco o di sbarco;

— oppure in un raggio non superiore a 150 km in linea d'aria dal porto marittimo di imbarco o di sbarco.»

4) L'articolo 3 diventa articolo 4 ed è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

In caso di trasporto combinato in conto terzi, il documento di trasporto che risponda almeno ai requisiti di cui all'articolo 6 del regolamento n. 11 del Consiglio (¹), deve essere completato con l'indicazione delle stazioni ferroviarie di carico o di scarico relative al percorso ferroviario o dei porti fluviali di imbarco o di sbarco relativi al percorso per via navigabile o dei porti marittimi di imbarco o di sbarco relativi al percorso marittimo. Tali menzioni vengono apposte prima dell'esecuzione del trasporto e confermate mediante apposizione di un timbro delle amministrazioni ferroviarie o portuali nelle stazioni ferroviarie o nei porti fluviali o marittimi di cui trattasi, al termine della parte di trasporto effettuata per ferrovia, per via navigabile o per mare.

(¹) GU n. 52 del 16. 8. 1960, pag. 1121/60.»

5) L'articolo 4 diventa articolo 5 ed è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

1. In caso di attraversamento della frontiera su strada prima del percorso ferroviario, prima del percorso per via navigabile o prima del percorso marittimo, gli Stati membri possono esigere che il trasportatore produca un documento idoneo attestante la prenotazione di un posto per il trasporto ferroviario del veicolo trattore, dell'autocarro, del rimorchio, del semirimorchio, della cassa mobile o del contenitore (di 20 piedi e oltre), nonché per il trasporto per via navigabile o marittimo del veicolo trattore, dell'autocarro, del rimorchio, del semirimorchio o del contenitore (di 20 piedi e oltre).

2. Gli Stati membri possono autorizzare le autorità di controllo ad esigere la presentazione del documento di trasporto ferroviario, per via navigabile o marittimo dopo che sia stato effettuato il percorso per ferrovia, per via navigabile o per mare, mediante il trasporto combinato.»

6) L'articolo 5 diventa articolo 6.

7) L'articolo 6 diventa articolo 7.

8) L'articolo 7, paragrafo 1 diventa articolo 8, paragrafo 1.

9) L'articolo 7, paragrafo 2 diventa articolo 8, paragrafo 2 ed è sostituito dal seguente:

«2. Nell'elaborazione della relazione di cui al paragrafo 1, la Commissione è assistita dai rappresentanti degli Stati membri per quanto riguarda la raccolta delle informazioni a tal fine necessarie.

La relazione analizza le informazioni e i dati statistici concernenti in particolare:

— il traffico mediante trasporto combinato;

— il numero di spedizioni di veicoli, casse mobili e contenitori trasportati nei diversi assi;

— il tonnellaggio trasportato;

— le prestazioni eseguite in tonnellate-chilometri.

La suddetta relazione propone, ove necessario, le soluzioni idonee a migliorare tali informazioni e la situazione del trasporto combinato.»

10) L'articolo 8 diviene articolo 9.

11) Alla fine del nuovo articolo 9, paragrafo 3, viene aggiunto il seguente trattino:

«— Spagna — [licencia fiscal]

— Impuesto vehículos — tracción mecánica.»

- 12) L'articolo 9 diventa articolo 10 ed è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

Quando un rimorchio o un semirimorchio, appartenente ad un'impresa che esegue trasporti combinati per conto proprio, è trainato su uno dei percorsi terminali da un veicolo trattore appartenente ad un'impresa che esegue trasporti in conto terzi, il trasporto così eseguito è esentato dalla presentazione del documento di cui all'articolo 4, ma dev'essere prodotto un altro documento comprovante il percorso da eseguire per ferrovia, per via navigabile o per mare.»

- 13) L'articolo 10 è soppresso.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per

conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° gennaio 1993. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1107/70 relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile

(92/C 282/04)

COM(92) 230 def.

(Presentata dalla Commissione il 2 luglio 1992)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1107/70 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1100/89 ⁽²⁾, prevede che gli Stati membri possano promuovere lo sviluppo del trasporto combinato accordando aiuti per gli investimenti nelle infrastrutture e

nelle attrezzature fisse e mobili necessarie al trasbordo, o per i costi di esercizio di un servizio di trasporto combinato intracomunitario in transito attraverso il territorio di un paese terzo;

considerando che l'evoluzione del trasporto combinato mostra che la fase di avvio di questa tecnica non si è ancora conclusa in tutte le regioni della Comunità e che è quindi necessario prorogare il regime di aiuti;

considerando che la possibilità di accordare aiuti per i costi di esercizio dei servizi di trasporto combinato che transitano attraverso il territorio di un paese terzo appare giustificata solo nel caso particolare dell'Austria, degli Stati dell'ex Jugoslavia e della Svizzera;

considerando che per realizzare rapidamente la coesione economica e sociale della Comunità occorre favorire gli investimenti in materiali ferroviari e stradali specifici per il trasporto combinato, in particolare quando tali materiali offrano una alternativa ad interventi infrastrutturali non realizzabili a breve termine;

⁽¹⁾ GU n. L 130 del 15. 6. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 116 del 28. 4. 1989, pag. 24.

considerando inoltre che gli aiuti destinati ai materiali stradali specifici per il trasporto combinato contribuiscono efficacemente ad incoraggiare le piccole e medie imprese a ricorrere a questo tipo di trasporto;

considerando infine che gli aiuti destinati ai materiali specifici per il trasporto combinato consentono di promuovere lo sviluppo di nuove tecniche bimodali e di trasporto;

considerando che occorre di conseguenza estendere, per una fase di avvio limitata, la possibilità di accordare aiuti agli investimenti in materiali di trasporto adattati specificamente al trasporto combinato, purché a questo esclusivamente destinato;

considerando che è opportuno mantenere in vigore fino al 31 dicembre 1995 l'attuale regime di aiuti e che il Consiglio deliberi, alle condizioni previste dal trattato, in merito al regime da applicare successivamente o, eventualmente, in merito alle modalità con cui si porrà fine a tali aiuti;

considerando che occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 1107/70,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 3, punto 1, del regolamento (CEE) n. 1107/70 la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) sino al 31 dicembre 1995, quando gli aiuti sono accordati temporaneamente e mirano a facilitare lo sviluppo del trasporto combinato, essi devono riferirsi:

— ad investimenti nell'infrastruttura,

— oppure ad investimenti per le attrezzature fisse e mobili necessarie al trasporto,

— oppure ad investimenti in materiali di trasporto adattati specificamente al trasporto combinato e destinati a suo uso esclusivo,

— oppure agli altri costi derivanti dalla gestione di servizi di trasporto combinato in transito attraverso l'Austria, la Svizzera o gli Stati della ex Jugoslavia.

Ogni due anni la Commissione presenta una relazione al Consiglio sull'applicazione delle misure di cui sopra precisando in particolare la destinazione degli aiuti, il loro ammontare ed il loro impatto sul trasporto combinato. Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie alla stesura della suddetta relazione. Entro il 31 dicembre 1995 e su proposta della Commissione, il Consiglio delibera in merito al regime da applicare successivamente e, se necessario, alle modalità di cessazione di tale regime.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

**Proposta di decisione del Consiglio relativa alla realizzazione di una rete di trasporto combinato
nella Comunità**

(92/C 282/05)

COM(92) 230 def.

(Presentata dalla Commissione il 2 luglio 1992)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75 e l'articolo 84, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che un sistema comunitario di trasporto combinato contribuirebbe notevolmente al successo del mercato unico ed alla maggiore accessibilità delle regioni periferiche;

considerando che, per la realizzazione di una rete comunitaria di trasporto combinato, occorre promuovere l'interconnessione e l'interoperatività delle reti nazionali;

considerando che un maggior ricorso al trasporto combinato servirebbe a ridurre l'inquinamento ambientale in generale e segnatamente il surriscaldamento del pianeta ad opera dei gas responsabili dell'effetto serra, nonché a contenere l'uso delle risorse energetiche rare;

considerando che nel 2000 sarà necessaria una stabilizzazione delle emissioni di CO₂ e di altri gas responsabili dell'effetto serra ai livelli del 1990, e che a tal fine occorrerà ridurre al massimo le emissioni dei mezzi di trasporto;

considerando che occorre inquadrare il progresso del trasporto combinato nel contesto più ampio dello sviluppo del trasporto multimodale che tiene conto delle possibilità offerte dal trasporto idroviario e marittimo;

considerando che gli schemi direttivi delle reti d'infrastruttura dei trasporti hanno carattere indicativo ed evolutivo e tendono alla realizzazione progressiva di un sistema di trasporto multimodale;

considerando che la situazione economica del trasporto combinato è tale da giustificare un programma comunitario che garantisca la realizzazione di una rete di ampia portata;

considerando che i collegamenti ferroviari e idroviari destinati a costituire la rete comunitaria utilizzabile nel 2005 devono essere tali da consentire il passaggio di unità di carico normalizzate autorizzate a circolare nella Comunità;

considerando che, affinché questa rete comunitaria possa essere realizzata rapidamente e sia sfruttabile appieno, saranno indispensabili notevoli lavori;

considerando che talune opere presentano un carattere di urgenza particolare e che è pertanto opportuno iniziare al più presto la prima fase di realizzazione della rete, portando avanti contemporaneamente i lavori relativi alle fasi successive;

considerando che la rete ferrata di taluni Stati membri non può essere resa rapidamente accessibile a vagoni ferroviari normalizzati e che occorre un sostegno finanziario destinato a soddisfare le esigenze di detti Stati mediante vagoni idonei,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La rete comunitaria di trasporto combinato è costituita da assi ferroviari e idroviari che, con i loro tratti iniziali e finali, rivestono notevole importanza in termini di trasporto di merci su lunga distanza, tali da offrire collegamenti con tutti gli Stati membri. La suddetta rete è costituita dagli assi ferroviari indicati nella pianta 1 e dalle idrovie indicate nella pianta 2, allegate alla presente decisione. In talune regioni della Comunità, in particolare l'Irlanda, il Regno Unito e la Grecia, le strutture che consentono il passaggio fra il trasporto ferroviario, quello marittimo e quello stradale sono considerate parte integrante della rete.

2. I progetti elencati all'articolo 2, paragrafo 1 e i progetti di cui all'articolo 2 della decisione ... del Consiglio del ... [relativa allo sviluppo di una rete europea delle vie navigabili], vanno considerati prioritari e devono essere ultimati, nella misura del possibile, entro la fine del 1997.

3. I progetti elencati all'articolo 2, paragrafo 2 saranno completati, nella misura del possibile, entro la fine del 2005.

Articolo 2

1. È considerato prioritario il rendere i seguenti assi ferroviari delle dimensioni idonee al trasporto dei contenitori e delle strutture amovibili conformi alla direttiva 85/3/CEE del Consiglio (*):

1. Francoforte—Würzburg
2. Bruxelles—Lussemburgo
Anversa—Aquisgrana
3. Port Bou—Barcellona/Valenza
4. Madrid—Almeria/Algeciras
5. Le Havre—Parigi
6. Digione—Modane
7. Parigi—Strasburgo
8. Kehl—Digione
9. Nancy—Avignone
Marsiglia—Genova
10. Avignone—Narbonne
11. Parigi—Digione
12. Aulnoye—Metz
13. Tarvisio—Udine—Bologna
14. Asse del Brennero—Bologna
15. Udine—Trieste
16. Iselle—Torino/Milano—Bologna
17. Modane—Torino—Milano
18. Chiasso—Milano
19. Verona—Trieste
20. La Spezia—Fidenza
21. Livorno—Firenze

2. Per completare la rete entro il 2005 occorre altresì realizzare ulteriori ristrutturazioni, da determinare, sui seguenti assi (pianta 3, in allegato):

1. Lisbona—Madrid
Lisbona—Burgos
2. Madrid—Irun—Francia
3. Bologna—Bari/Brindisi—Grecia
Igoumenitsa—Patrasso—Atene—Volo—Salonicco
—frontiera settentrionale)
(Igoumenitsa—Volo/Igoumenitsa—Salonicco)
4. Bologna—Napoli
5. Anversa—Ruhr

Articolo 3

Oltre ai progetti elencati all'articolo 2, paragrafo 1, è data priorità anche all'installazione di impianti fissi, in particolare i terminali, ed al funzionamento di materiale rotabile necessario al rapido sviluppo dei collegamenti di trasporto combinato con la Spagna, il Portogallo, il Regno Unito, l'Irlanda e la Grecia.

Articolo 4

Lo schema direttivo relativo alla rete ha un carattere indicativo teso ad incentivare gli interventi degli Stati membri e, se del caso, della Comunità per la realizzazione dei progetti che fanno parte della rete. La presente decisione non comporta impegni finanziari da parte degli Stati membri o della Comunità.

Articolo 5

La Commissione presenta ogni due anni una relazione al Consiglio sullo stato di avanzamento della rete. Tale relazione illustra in particolare i risultati delle analisi condotte dalla Commissione sulla inclusione nella rete di altri collegamenti.

Articolo 6


Gli Stati membro sono destinatari della presente decisione.

(*) GU n. L 2 del 3. 1. 1985, pag. 14.

ALLEGATO


①

RESEAU EUROPEEN DE TRANSPORT COMBINE · EUROPEAN NETWORK OF COMBINED TRANSPORT · EUROPÄISCHES NETZ DES KOMBINIERTEN VERKEHRS



RESEAU EUROPEEN DE TRANSPORT COMBINE - EUROPEAN NETWORK OF COMBINED TRANSPORT - EUROPAISCHES NETZ DES KOMBINIERTEN VERKEHRS

3



III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Avviso relativo ad un'asta permanente per l'aggiudicazione delle operazioni di distillazione di mele ritirate dal mercato

(92/C 282/06)

Il Bezirksregierung Lüneburg, Dezernat 503, Auf der Hude 2, Postfach 25 20, 2120 Lüneburg, Telex-Nr. 2182187, Teletex-Nr. 413140 bezregl, Telefax-Nr. (0 41 31) 15 29 02, Telefon-Nr. für Rückfragen: (0 41 31) 15-23 44 bzw. 15-23 48 ha indetto un'asta permanente, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1561/70 (GU n. L 169 dell'1. 8. 1970, pag. 63), per l'aggiudicazione delle operazioni di distillazione di mele ritirate dal mercato.

Avviso relativo ad un'asta permanente per l'aggiudicazione delle operazioni di distillazione di mele ritirate dal mercato

(92/C 282/07)

Il Regierungspräsidium Freiburg, Bertoldstraße 43, D-W-7800 Freiburg i. Br., [Telefon-Nr.: (07 61) 2 08-0, 2 08-12 61, 2 08-12 58; Telefax: (07 61) 2 08-12 68; Teletex-Nr.: 761145 rpfr; Telex-Nr.: 772869] ha indetto un'asta permanente, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1561/70 (GU n. L 169 dell'1. 8. 1970, pag. 63), per l'aggiudicazione delle operazioni di distillazione di mele ritirate dal mercato.

Avviso relativo ad un'asta permanente per l'aggiudicazione delle operazioni di distillazione di mele ritirate dal mercato

(92/C 282/08)

La Landwirtschaftskammer Rheinland, Referat 324.4, Postfach 19 69, D-W-5300 Bonn 1 [Telefax-Nr. (02 28) 7 03-4 98, Tel.-Nr. (für Rückfragen): (02 28) 7 03-3 32] ha indetto un'asta permanente, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1561/70 (GU n. L 169 dell'1. 8. 1970, pag. 63), per l'aggiudicazione delle operazioni di distillazione di mele ritirate dal mercato.

Bando di gara parziale n. 11/92 per la vendita di alcole di origine vinica, indetta dal regolamento (CEE) n. 3777/91

(92/C 282/09)

Con il regolamento (CEE) n. 3777/91, del 18 dicembre 1991 ⁽¹⁾, la Commissione ha indetto una vendita, tramite gara permanente, di alcoli di origine vinica provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio ⁽²⁾ e detenuti dagli organismi d'intervento.

I concorrenti devono conformarsi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3877/88 del Consiglio, del 12 dicembre 1988, che stabilisce le norme generali relative allo smaltimento degli alcoli provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento ⁽³⁾, e a quelle del regolamento (CEE) n. 1780/89 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2864/92 ⁽⁵⁾, che stabilisce le modalità d'applicazione e in particolare quelle riportate in appresso.

Conformemente all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1780/89 è indetta la gara parziale n. 11/92 per 100 000 ettolitri di alcole a 100 % vol.

I numeri delle cisterne, la loro ubicazione e la loro rispettiva capacità sono indicati al capitolo X.

I. Offerte

1. Le offerte devono riguardare un quantitativo d'alcole conservato in uno Stato membro e contenuto nelle cisterne elencate al capitolo X. Tale quantitativo deve essere suddiviso nell'offerta per numero di cisterna. Esso deve essere compreso, per ciascuna offerta, tra 100 e 5 000 ettolitri di alcole a 100 % vol quando l'utilizzazione industriale finale può essere assimilata ad una utilizzazione nel settore dei carburanti. Nell'offerta il concorrente può specificare che la sua offerta va ritenuta valida soltanto se l'aggiudicazione riguarda tutto il quantitativo indicato nell'offerta o una parte di esso, predeterminata dal concorrente stesso.

I concorrenti possono presentare soltanto un'offerta per tipo di alcole, per tipo di utilizzazione finale e per gara parziale.

2. Le offerte devono essere depositate presso l'organismo d'intervento interessato, detentore dell'alcole oggetto dell'offerta, nella seguente sede:

SAV agente per conto dell'Onivins, zona industriale, Avenue de la Ballastière BP 231, F-33505 Libourne Cedex; tel. 57 51 03 03, telex 572025, telefax 57 25 07 25,

oppure essere inviate al suddetto indirizzo, per raccomandata.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa, recante la dicitura «Offerta gara parziale n. 11/92 CE-alcole», contenuta a sua volta nella busta indirizzata all'organismo d'intervento interessato.

4. *Le offerte devono pervenire all'organismo d'intervento interessato entro le ore 12,00 del 14 novembre 1992 (ora di Bruxelles).*

5. In ogni offerta deve essere indicato il nome e l'indirizzo del concorrente, oltre ai seguenti dati:

- a) il numero della cisterna o delle cisterne a cui l'offerta si riferisce;
- b) il volume d'alcole oggetto dell'offerta, suddiviso per cisterna;
- c) il prezzo offerto per la partita, espresso in ecu per ettolitro di alcole a 100 % vol;
- d) l'utilizzazione precisa prevista.

6. Ogni offerta deve essere corredata della prova della costituzione, presso il seguente organismo d'intervento:

⁽¹⁾ GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 45.

⁽²⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 346 del 15. 12. 1988, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 178 del 24. 6. 1989, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 286 dell'1. 10. 1992, pag. 48.

SAV agente per conto dell'Onivins, zona industriale, Avenue de la Ballastière BP 231, F-33505 Libourne Cedex, tel. 57 51 03 03, telex 572025, telefax 57 25 07 25,

di una cauzione di 3 ecu per ettolitro d'alcole a 100 % vol o del controvalore in franchi francesi.

7. Ogni offerta deve essere corredata della dichiarazione del concorrente di rinunciare a qualsiasi reclamo relativo alla qualità e alle caratteristiche dell'alcole.
8. Ogni offerta deve essere corredata della dichiarazione del concorrente di impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 1780/89.
9. I tassi di conversione da applicare per la conversione in moneta nazionale sono quelli vigenti la vigilia del giorno della pubblicazione del bando di gara parziale n. 11/92 e riportati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie L, nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3033/92 della Commissione ⁽¹⁾.

II. Campioni ed esame dell'alcole

1. Gli interessati possono chiedere alla SAV campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante di detto organismo d'intervento, contro pagamento di una somma di 2 ecu al litro o del controvalore in franchi francesi, in base al tasso di conversione di cui al capitolo I, punto 9.

Il volume del campione, per interessato e per cisterna, non può superare i 5 litri.

2. La SAV fornisce tutte le informazioni complementari sulle caratteristiche degli alcoli messi in vendita.

III. Destinazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita deve essere destinato all'utilizzazione nella Comunità per la realizzazione di progetti di dimensioni limitate, intesi a garantire, tra l'altro, le nuove utilizzazioni industriali di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1780/89.

Le procedure di controllo della destinazione e dell'utilizzazione sono quelle di cui all'articolo 36 del regolamento (CEE) n. 1780/89.

IV. Aggiudicazione

La Commissione stabilisce l'elenco delle offerte accolte, prendendo successivamente in considerazione le offerte in ordine decrescente, partendo dalle più elevate, fino a

concorrenza del quantitativo di alcole indicato nel bando di gara parziale.

Nel caso in cui possano essere accolte varie offerte relative in tutto o in parte alle stesse cisterne o in caso di parità fra gli importi offerti, l'alcole è aggiudicato conformemente all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1780/89.

L'organismo d'intervento interessato informa immediatamente per iscritto, con ricevuta di ritorno, ogni concorrente del seguito riservato alla sua offerta.

V. Dichiarazione d'attribuzione

L'aggiudicatario prescelto si fa rilasciare dall'organismo d'intervento interessato una dichiarazione di attribuzione della sua offerta entro due settimane dalla data di ricevimento della notifica o, qualora si applichi la procedura prevista dall'articolo 7, paragrafo 4 bis del regolamento (CEE) n. 1780/89, entro due settimane dalla dichiarazione di attribuzione e nel contempo fornisce la prova della costituzione di una cauzione di buona esecuzione di 30 ecu per ettolitro di alcole a 100 % vol o del controvalore in franchi francesi, applicando il tasso di conversione indicato al capitolo I, punto 9.

VI. Presa in consegna — Ritiro

Il ritiro materiale di tutto l'alcole deve essere portato a termine nei tre mesi successivi alla data di ricevimento della notifica.

Il ritiro dell'alcole si effettua dietro presentazione di un buono di ritiro, rilasciato dall'organismo d'intervento, previo pagamento del quantitativo che viene ritirato.

VII. Pagamento

L'aggiudicatario versa agli organismi d'intervento interessati il prezzo dell'alcole entro il giorno precedente la presa in consegna.

VIII. Cauzioni

La costituzione delle cauzioni e il loro svincolo sono soggetti alle disposizioni comunitarie vigenti in materia, in particolare quelle di cui all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1780/89.

IX. Termine per l'utilizzazione dell'alcole

L'utilizzazione dell'alcole aggiudicato deve avvenire entro un termine di due anni a decorrere dalla data del primo ritiro.

⁽¹⁾ GU n. L 309 del 26. 10. 1992, pag. 49.

X. UBICAZIONE DELLE SCORTE DI ALCOLE DA PORRE IN VENDITA PER LA GARA
PARZIALE N. 11/92

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in hl (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole	Contenuto in alcole (% vol)
FRANCIA	Verniers Rte de Cuxac F-11100 Narbonne	201	17 360	39	neutro	+ 96°
	Deulep	603	9 040	35	neutro	+ 96°
	Bld Chanzy	604	9 675	35	neutro	+ 96°
	F-30800	605	9 490	35	neutro	+ 96°
	St-Gilles-du-Gard	606	9 689	35	neutro	+ 96°
		608	4 746	35	neutro	+ 96°
	Deulep	73	40 000	35	greggio	+ 92°
		Totale		100 000		

GRUPPO EUROPEO D'INTERESSE ECONOMICO

Avvisi pubblicati a norma del regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio, del 25 luglio 1985 ⁽¹⁾ — Costituzione

(92/C 282/10)

1. **Denominazione del gruppo:** Groupement européen d'intérêt économique

2. **Data d'immatricolazione del gruppo:** 17. 8. 1992

3. **Luogo d'immatricolazione del gruppo:** Parigi

Stato membro: F

Località: 38, avenue Kléber, F-75016 Paris

4. **Numero di registro del gruppo:** C 385 201 579

5. **Pubblicazione(i):**

Titolo completo della pubblicazione: Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales

Nome e indirizzo dell'editore: Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, 26, rue Desaix, F-75727 Paris Cedex 15

Data di pubblicazione: 18. 10. 1992

1. **Denominazione del gruppo:** Geie-Union des banques populaires du Rhin-UBR

2. **Data d'immatricolazione del gruppo:** 2. 2. 1990

3. **Luogo d'immatricolazione del gruppo:** Strasbourg

Stato membro: F

Località: 5-7, rue du 22 Novembre, F-67000 Strasbourg

4. **Numero di registro del gruppo:** 90 C 1, RCS 352-805-196

5. **Pubblicazione(i):**

Titolo completo della pubblicazione: Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales

Nome e indirizzo dell'editore: Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, 26, rue Desaix, F-75727 Paris Cedex 15

Data di pubblicazione: 24. 4. 1990

1. **Denominazione del gruppo:** GEIE ARBOR IURIS

2. **Data d'immatricolazione del gruppo:** 21. 10. 1991

3. **Luogo d'immatricolazione del gruppo:** Strasbourg

Stato membro: F

Località: 1-4 Place Kléber, F-67000 Strasbourg

4. **Numero di registro del gruppo:** 91 C 10, RCS 378-715-585

5. **Pubblicazione(i):**

Titolo completo della pubblicazione: Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales

Nome e indirizzo dell'editore: Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, 26, rue Desaix, F-75727 Paris Cedex 15

Data di pubblicazione: 28. 1. 1992

⁽¹⁾ GU n. L 199 del 31. 7. 1985, pag. 1.

1. **Denominazione del gruppo:** GEIE - EURO - REGIO CONSULT - ERC.

2. **Data d'immatricolazione del gruppo:** 4. 3. 1992

3. **Luogo d'immatricolazione del gruppo:** Strasbourg

Stato membro: F

Località: 8, boulevard Sébastopol, F-6700 Strasbourg

4. **Numero di registro del gruppo:** 92 C 1, RCS 384 078 994

5. **Pubblicazione(i):**

Titolo completo della pubblicazione: Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales

Nome e indirizzo dell'editore: Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, 26, rue Desaix, F-75727 Paris Cedex 15.

Data di pubblicazione: 11. 6. 1992

1. **Denominazione del gruppo:** GEIE Europäische Unternehmer Akademie - EUA

2. **Data d'immatricolazione del gruppo:** 18. 5. 1992

3. **Luogo d'immatricolazione del gruppo:** Strasbourg

Stato membro: F

Località: 8, boulevard Sébastopol, F-67000 Strasbourg

4. **Numero di registro del gruppo:** 92 C 5 RCS 384 668 521

5. **Pubblicazione(i):**

Titolo completo della pubblicazione: Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales

Nome e indirizzo dell'editore: Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, 26, rue Desaix, F-75727 Paris Cedex 15

Data di pubblicazione: 24. 7. 1992

1. **Denominazione del gruppo:** Chambres françaises de commerce et d'industrie en Espagne AEIE

2. **Data d'immatricolazione del gruppo:** 11. 12. 1991

3. **Luogo d'immatricolazione del gruppo:** Madrid

Stato membro: E

Località: Madrid

4. **Numero di registro del gruppo:**

5. **Pubblicazione(i):**

Titolo completo della pubblicazione: BORME

Nome e indirizzo dell'editore: BOE, C/Trafalgar, 27, E-Madrid

Data di pubblicazione: 21. 7. 1992

1. **Denominazione del gruppo:** Acieroid y Ross II AEIE

2. **Data d'immatricolazione del gruppo:** 27. 11. 1991

3. **Luogo d'immatricolazione del gruppo:** Barcellona

Stato membro: E

Località: Barcellona

4. **Numero di registro del gruppo:**

5. **Pubblicazione(i):**

Titolo completo della pubblicazione: BOE

Nome e indirizzo dell'editore: BOE, c/Trafalgar, 27, E-Madrid

Data di pubblicazione: 30. 3. 1992

1. *Denominazione del gruppo*: Arco Certame AEIE

2. *Data d'immatricolazione del gruppo*: 30. 1. 1992

3. *Luogo d'immatricolazione del gruppo*: Siviglia

Stato membro: E

Località: Siviglia

4. *Numero di registro del gruppo*:

5. *Pubblicazione(i)*:

Titolo completo della pubblicazione: BORME

Nome e indirizzo dell'editore: BOE, C/Trafalgar, 27, E-Madrid

Data di pubblicazione: 17. 7. 1992

1. *Denominazione del gruppo*: Ingemed agrupación europea de interés económico

2. *Data d'immatricolazione del gruppo*: 22. 3. 1991

3. *Luogo d'immatricolazione del gruppo*: Barcellona

Stato membro: E

Località: E-Cerdanyola del Vallès

4. *Numero di registro del gruppo*:

5. *Pubblicazione(i)*:

Titolo completo della pubblicazione: BORME

Nome e indirizzo dell'editore: BOE, C/Trafalgar, 27, E-Madrid

Data di pubblicazione: 10. 4. 1992




**UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI
DELLE COMUNITÀ EUROPEE**
Lussemburgo

EUROPEAN CUSTOMS INVENTORY OF CHEMICALS
(INVENTARIO DOGANALE EUROPEO DELLE SOSTANZE CHIMICHE)

Una guida alla classifica doganale dei prodotti chimici nella nomenclatura combinata

Versione inglese - Aggiornamento nomenclatura combinata 1991

EUROPEAN CUSTOMS INVENTORY OF CHEMICALS
A guide to the tariff classification of chemicals in the Combined
Nomenclature



Quest'opera comprende:

- più di 32 000 denominazioni chimiche (denominazioni comuni accettate internazionalmente, denominazioni sistematiche e sinonimi).

Quest'opera offre:

- la possibilità di conoscere immediatamente la classificazione tariffaria (voce e sottovoce) dei prodotti chimici nella tariffa doganale delle Comunità europee a partire dalla denominazione, dal n. CAS (Chemical Abstracts Service Registry Number) o dal n. CUS (Customs Union and Statistics).
- La nomenclatura di questa tariffa (nomenclatura combinata) è basata sulla nomenclatura del «Sistema Armonizzato di designazione e codificazione delle merci» utilizzata a livello mondiale.

BOLLA DI ORDINAZIONE DA RINVIARE A:

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
2, rue Mercier, L-2985 Lussemburgo

Vorrei ordinare **EUROPEAN CUSTOMS INVENTORY OF CHEMICALS:**

1991 - 643 pagine

ISBN: 92-826-0529-9

N. di catalogo: CM-60-91-854-EN-C

Prezzo al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa: ECU 66,00

Nome:

Indirizzo:

.....

Tel:

Data:

Firma:

1 ECU = 1 550 LIT

